

Ministero dell'Istruzione e del merito



Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Istituto Comprensivo Statale "Cesare Battisti"



Via Cesare Battisti, 19 – 20815 Cogliate (MB)

Tel. 02-96460321 – 02-96468302

C.M. MBIC86600V – C.F. 91074000158 – c.c.p. n. 50593201

mail segreteria: mbic86600v@istruzione.it, pec: mbic86600v@pec.istruzione.it

www.iccogliate.edu.it

Protocollo Esame di Stato

del I ciclo di istruzione

Scuola Secondaria di I Grado

INDICE DEGLI ARGOMENTI

- 1. Premessa**
- 2. Norme sull'Esame di Stato del primo ciclo**
- 3. Ammissione all'Esame**
- 4. Validità dell'anno scolastico nella Scuola Secondaria di primo Grado**
- 5. Calcolo percentuali di assenza**
- 6. Deroghe al limite di frequenza**
- 7. Criteri per la determinazione del voto di ammissione**
- 8. Prove INVALSI**
- 09. Svolgimento dell'esame di Stato**
- 10. Valutazione finale**
- 11. La certificazione delle competenze**
- 12. Valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità e disturbi specifici di apprendimento**

1. Premessa

Il primo ciclo di istruzione, che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, si conclude con un Esame di Stato obbligatorio per tutti gli studenti, compresi quelli che si avvalgono dell'istruzione parentale, che lo sostengono in qualità di privatisti. Il superamento dell'esame dà accesso alla scuola secondaria di secondo grado o al sistema dell'istruzione e formazione professionale regionale.

2. Norme sull'Esame di Stato del primo ciclo

Il quadro normativo previsto dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante "Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107" e dai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 741 e n. 742 del 3 ottobre 2017.

3. Ammissione all'Esame

Possono essere ammessi all'esame in qualità di candidati interni gli studenti che:

- hanno frequentato almeno i tre quarti del monte ore annuale personalizzato;
- hanno partecipato alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte da INVALSI;
- non hanno ricevuto la sanzione disciplinare della non ammissione;
- hanno conseguito un voto di almeno 6/10 nella valutazione del comportamento.

In caso di valutazione inferiore a 6/10 in una o più discipline, il consiglio di classe, a maggioranza, può deliberare la non ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo.

Durante lo scrutinio finale il consiglio di classe, tenuto conto del percorso del triennio e sulla base dei criteri definiti dal collegio dei docenti, assegna un voto di ammissione all'esame espresso in decimi.

I candidati privatisti sostengono l'Esame di Stato alle condizioni precisate all'articolo 3 del decreto ministeriale 741/2017. La domanda dev'essere presentata a una scuola statale o paritaria entro il 20 marzo dell'anno scolastico di riferimento. Anche per i candidati privatisti la partecipazione alle prove INVALSI costituisce un requisito obbligatorio.

4. Validità dell'anno scolastico nella Scuola Secondaria di primo Grado

Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione.

Nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non validità dell'anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o

all'esame finale del primo ciclo di istruzione.

5. Calcolo percentuali di assenza

Al fine di verificare la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale da parte di ciascun allievo, si prendono in esame le assenze relative alle singole discipline, procedendo poi alla loro somma che non deve, salvo i casi in deroga previsti, superare un quarto del monte ore annuale.

Il monte ore annuale è calcolato moltiplicando le ore di lezione settimanali per il numero di settimane previste dall'ordinamento.

Nel computo del monte ore complessivo si deve tener conto degli allievi che non si avvalgono dell'ora di IRC, mentre non sono computate come ore di assenza quelle per la partecipazione ad attività organizzate e deliberate dalla scuola e le ore di assenza dalle lezioni curricolari dello studente oggetto della sanzione disciplinare della sospensione senza obbligo di frequenza.

6. Deroghe al limite di frequenza

1. assenze per gravi motivi di salute e per le relative terapie e/o cure programmate, adeguatamente documentati da strutture sanitarie riconosciute dal SSN;
2. assenze per gravi ragioni di famiglia debitamente motivate (lutto o grave incidente di un parente stretto, viaggi per periodi prolungati nel paese di origine per alunni non italofofoni, purché ricorrano gravi motivi);
3. situazioni di disagio familiare e/o personali segnalate dai servizi sociali e documentate;
4. iscrizione nel corso dell'anno di alunni provenienti da scuole di Paesi stranieri;
5. partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da Federazioni riconosciute dal C.O.N.I. e debitamente documentate su carta intestata della società che certifica;
6. adesione a confessioni religiose per le quali esistano specifiche intese che considerino come riposo certi giorni/periodi.

Tali deroghe sono concesse a condizione che le assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione. Il Consiglio di classe determina nel merito con specifica delibera motivata.

La documentazione relativa alle assenze deve essere fornita dalla famiglia all'ufficio di segreteria, protocollata ed inserita nel fascicolo personale dello studente entro il 31 maggio di ogni anno.

Le dichiarazioni in oggetto rientrano a pieno titolo tra i dati sensibili e sono quindi soggette alla normativa sulla "Privacy" applicata nell'Istituto.

Per le iscrizioni tardive, il computo verrà fatto sulla frequenza del 75% del monte ore calcolato dalla data di inizio frequenza per gli alunni provenienti dall'estero.

Per i trasferiti in corso d'anno saranno richieste le ore di assenza e le valutazioni alla scuola di provenienza. Nel caso non fosse possibile reperire le valutazioni precedenti, il voto di ammissione verrà calcolato (media aritmetica) in base al periodo di frequenza dell'Istituto in riferimento agli esiti del II quadrimestre.

7. Criteri per la determinazione del voto di ammissione

Per la determinazione del voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione, si procederà al calcolo della media aritmetica ponderata delle valutazioni finali (relative al secondo quadrimestre) conseguite dall'allievo nel triennio della scuola secondaria di primo grado, secondo la seguente incidenza:

1° anno 25% ; 2° anno 25% ; 3° anno 50%

Nel caso di alunni ripetenti, vengono prese in considerazione le valutazioni dell'anno che ha permesso il passaggio alla classe successiva.

Nel voto decimale si effettua l'arrotondamento.

Il voto di ammissione è espresso dal Consiglio di Classe e prende in considerazione il percorso scolastico triennale compiuto dall'allievo nella scuola secondaria I grado.

I criteri che portano alla determinazione del voto sono i seguenti:

a. è il frutto della media ponderata delle valutazioni finali (secondo quadrimestre), ottenute dall'allievo nei tre anni di scuola secondaria di I grado, secondo la seguente incidenza:

I anno peso= 1

II anno peso= 1

III anno peso= 2

I anno: si calcola la media aritmetica dei voti di tutte le discipline senza arrotondamenti. Il risultato sarà arrotondato per difetto alla prima cifra decimale. II anno: si calcola la media aritmetica dei voti di tutte le discipline senza arrotondamenti. Il risultato sarà arrotondato per difetto alla prima cifra decimale.

III anno: si calcola la media aritmetica dei voti di tutte le discipline senza arrotondamenti. Il risultato sarà arrotondato per difetto alla prima cifra decimale.

Il valore della media ponderata è dato dalla somma del prodotto della media di ciascun anno per il relativo peso, diviso la somma dei pesi (4).

Il risultato sarà arrotondato all'unità.

Esempio:

I anno media dei voti = 7,3 x peso 1 = 7,3

II anno media dei voti = 7,8 x peso 1 = 7,8

III anno media dei voti = 8,2 x peso 2 = 16,4

MEDIA PONDERATA= 31,5 : 4 = 7,875 arrotondato 8

b. la media ponderata con il valore della prima cifra decimale tra 0,1÷ 0,3 sarà arrotondato all'unità per difetto, la media ponderata con il valore della prima cifra decimale tra 0,7÷ 0,9 sarà arrotondato all'unità per eccesso.

c. la media ponderata con il valore della prima cifra decimale tra 0,4÷ 0,6 sarà arrotondato all'unità per difetto o per eccesso su decisione a maggioranza del consiglio di classe, tenendo conto del percorso di miglioramento, delle capacità e attitudini dimostrate, della qualità del lavoro svolto, del rispetto in ambito personale e di gruppo.

d. in caso di ammissione negli anni passati alla classe successiva deliberata anche in presenza di carenze formative, per il calcolo della media si utilizzano i voti presenti nella pagella del II quadrimestre.

La decisione relativa all'ammissione agli esami appartiene al Consiglio di Classe, presieduto dal Dirigente Scolastico (o suo delegato), a garanzia della uniformità dei giudizi sia all'interno della classe, sia nell'ambito di tutto l'Istituto.

Il voto espresso nella deliberazione di non ammissione all'esame dall'insegnante di religione cattolica o dal docente per le attività alternative - per i soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti - se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.

Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a 6/10.

In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce, ai soli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF, un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.

8. Prove INVALSI

Nell'ambito della promozione delle attività di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 31 dicembre 2009 n. 213, l'INVALSI effettua rilevazioni nazionali attraverso prove standardizzate, computer based, volte ad accertare i livelli generali e specifici di apprendimento conseguiti in italiano, matematica e inglese in coerenza con le indicazioni nazionali per il curriculum.

Tali rilevazioni sono effettuate nella classe terza della scuola secondaria di primo grado, come previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, come modificato dall'articolo 26, comma 2, del presente decreto.

Le prove supportano il processo di autovalutazione delle istituzioni scolastiche e forniscono strumenti utili al progressivo miglioramento dell'efficacia dell'azione didattica.

Per la prova di inglese, l'INVALSI accerta i livelli di apprendimento attraverso prove di posizionamento sulle abilità di comprensione e uso della lingua, coerenti con il Quadro comune di riferimento europeo per le lingue, eventualmente in convenzione con gli enti certificatori, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Le prove si svolgono entro il mese di aprile e la relativa partecipazione rappresenta requisito di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione. Per le alunne e gli alunni risultati assenti per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe, è prevista una sessione suppletiva per l'espletamento delle prove.

9. Svolgimento dell'esame di Stato

L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è finalizzato a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dall'alunna o dall'alunno anche in funzione orientativa.

Presso le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione è costituita la commissione d'esame, articolata in sottocommissioni per ciascuna classe terza, composta dai docenti del consiglio di classe.

Per ogni istituzione scolastica svolge le funzioni di Presidente il Dirigente Scolastico, o un docente collaboratore del dirigente individuato ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, in caso di assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica.

La commissione d'esame, in sede di riunione preliminare, predispone le tracce delle prove d'esame, sulla base delle proposte dei docenti delle discipline coinvolte, ed i criteri per la correzione e la valutazione.

L'articolo 8 del decreto legislativo n. 62 del 2017 e l'articolo 6 del decreto ministeriale n. 741/2017 definiscono le prove dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.

L'esame è costituito da tre prove scritte ed un colloquio.

Le prove scritte relative all'esame di Stato sono:

- A. prova scritta di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento;**
- B. prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche;**
- C. prova scritta, articolata in due sezioni, una per ciascuna delle lingue straniere studiate.**

a) La prova scritta di italiano (DM 741/2017, articolo 7) è finalizzata ad accertare la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale, il corretto ed appropriato uso della lingua e la coerente e organica esposizione del pensiero da parte dei candidati e fa riferimento alle seguenti tipologie:

- testo narrativo o descrittivo
- testo argomentativo
- comprensione e sintesi di un testo.

Nella valutazione si terrà conto di criteri specifici, differenziati in base alla tipologia di traccia scelta dallo studente. La prova avrà una durata massima di quattro ore.

b) La prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche (DM 741/2017, articolo 8) è intesa ad accertare la capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dai candidati, tenendo a riferimento le aree previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo (numeri; spazio e figure; relazioni e

funzioni; dati e previsioni). Le commissioni predispongono tre tracce, riferite ad entrambe le seguenti tipologie:

- problemi articolati su una o più richieste
- quesiti a risposta aperta

c) La prova scritta di lingue straniere (DM 741/2017, articolo 9) è articolata in due sezioni distinte, rispettivamente, per l'inglese e per la seconda lingua comunitaria e accerta le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili ai livelli del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa (A2 per inglese, A1 per la seconda lingua comunitaria).

Le tracce si riferiscono a:

- questionario di comprensione di un testo;
- completamento di un testo in cui siano state omesse parole o gruppi di parole;
- riordino e riscrittura o trasformazione di un testo; elaborazione di un dialogo su traccia articolata;
- elaborazione di una lettera o email personale su traccia riguardante argomenti di carattere familiare o di vita quotidiana;
- sintesi di un testo.

I punteggi delle due prove concorreranno al calcolo della media che risulterà essere il punteggio finale. Il giudizio finale scaturirà dal voto globale delle due prove.

Il colloquio è finalizzato a valutare le conoscenze descritte nel profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali, con particolare attenzione alla capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, nonché il livello di padronanza delle competenze di cittadinanza, delle competenze nelle lingue straniere.

(art. 8 del d.lvo 62/2017 e l'art. 6 del DM 741/2017)

Prova orale per alunni con bisogni educativi Speciali

Per gli alunni con Disturbi Specifici dell'Apprendimento (DSA) e con disabilità, la prova orale sarà adattata alle specifiche esigenze individuali, in coerenza con quanto stabilito nel Piano Didattico Personalizzato (PDP) e nel Piano Educativo Individualizzato (PEI) di ciascun alunno e alunna.

10. Valutazione finale

La valutazione finale complessiva è espressa con votazione in decimi, derivante dalla media, arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove e del colloquio.

L'esame si intende superato se il candidato consegue una votazione complessiva di almeno sei decimi.

La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione assunta all'unanimità della commissione, su proposta della sottocommissione, in relazione alle valutazioni conseguite dal candidato nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame.

L'esito dell'esame per i candidati privatisti tiene conto della valutazione attribuita alle prove scritte e al colloquio.

Per le alunne e gli alunni risultati assenti ad una o più prove, per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe, la commissione prevede una sessione suppletiva d'esame.

11. La certificazione delle competenze

Al termine del primo ciclo di istruzione agli studenti e alle studentesse che superano l'esame di Stato viene rilasciata una certificazione delle competenze, che attesta la capacità di utilizzare i saperi acquisiti per affrontare compiti e problemi, complessi e nuovi, reali o simulati (decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 742). La certificazione delle competenze è integrata da una sezione, a cura di INVALSI, che descrive i livelli conseguiti nelle prove nazionali di Italiano, matematica e inglese.

12. Valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità e disturbi specifici di apprendimento

La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata frequentanti il primo ciclo di istruzione è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base dei documenti previsti dall'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992 n. 104; trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 10.

Nella valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità i docenti perseguono l'obiettivo di cui all'articolo 314, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297.

L'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione avviene secondo quanto disposto dal presente decreto, tenendo a riferimento il piano educativo individualizzato.

Il consiglio di classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove standardizzate e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero l'esonero della prova.

Le alunne e gli alunni con disabilità sostengono le prove di esame al termine del primo ciclo di istruzione con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato.

Per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la sottocommissione, sulla base del piano educativo individualizzato, relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone, se necessario, utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, prove differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunna o dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.

Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del

conseguimento del diploma finale.

Alle alunne e agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.

Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti, incluse l'ammissione e la partecipazione all'esame finale del primo ciclo di istruzione, sono coerenti con il piano didattico personalizzato predisposto nella scuola primaria dai docenti contitolari della classe e nella scuola secondaria di primo grado dal consiglio di classe.

Per la valutazione delle alunne e degli alunni con DSA certificato le istituzioni scolastiche adottano modalità che consentono all'alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito, mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, indicati nel piano didattico personalizzato.

Per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione la commissione può riservare alle alunne e agli alunni con DSA, di cui al comma 9, tempi più lunghi di quelli ordinari. Per tali alunne e alunni può essere consentita la utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.

Per l'alunna o l'alunno la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento prevede la dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, in sede di esame di Stato, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera.

In casi di particolare gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l'alunna o l'alunno, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, è esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere e segue un percorso didattico personalizzato. In sede di esame di Stato sostiene prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma.

e alunne e gli alunni con DSA partecipano alle prove standardizzate di cui all'articolo 4 e 7. Per lo svolgimento delle suddette prove il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato.

Le alunne e gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese.

Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di istituto non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.